ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.
VIA S.FRANCESCO, 4 - 20060 BUSSERO (MI)
Tel e Fax 02 95330247 - e-mail: anzianibussero@alice.it
C.F. 91516760153

STATUTO
"ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO"
Associazione di promozione sociale

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s. m., l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Anziani Bussero A.P.S" di seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede nel Comune di Bussero (Milano) in Via San Francesco, 4

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Finalità e attività

2.1 L'Associazione opera in piena autonomia, non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche sociali e familiari.

2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva, anche attraverso incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, predisponendo e gestendo strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con scopi sociali;
- prendere in esame e approfondire i problemi della terza età nei suoi aspetti morali e civili, di tutela della persona e dell'ambiente con interventi di segretariato sociale nelle attività che siano di supporto e di integrazione ai servizi istituzionali nell'ambito del territorio Comunale.

2.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3
Attività complementari

3.1 L'Associazione può aderire ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno e nella sede in cui viene svolta l'attività istituzionale, potrà effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci.

3.2 Parimenti l'Associazione potrà proporre per gli associati viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

Articolo 4
Criteri ammissione associati

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia ed accettino il presente Statuto. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di Associato con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
4.3 E' escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo ed ai limiti che ne derivano; non è consentito associarsi a più associazioni aderenti allo stesso Ente Nazionale di cui all'Articolo 3, pena l'annullamento del rapporto associativo.

4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
4.5 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa, fermo restando che tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.
4.6 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche - che operano senza scopo di lucro -, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
4.7 La quota associativa annuale non è trasferibile, né rivalutabile né restituibile

Articolo 5
Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per mancato pagamento della quota associativa annuale, per recesso, esclusione o per decesso.
5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.
5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
5.4 L'esclusione ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, in attesa della quale i diritti del socio sono sospesi e la notifica del provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
5.5 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Articolo 6
Diritti e doveri degli associati

6.1 Diritti degli associati:
Ogni associato ha diritto di partecipazione alle attività e di condivisione delle strutture del Centro sociale, di informazione ed accesso agli atti, ai libri sociali e ai registri contabili. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione del programma e dei bilanci, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione stessa. Inoltre ha diritto di recesso senza alcun onere.

6.2 Doveri degli Associati
Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, avendo diritto unicamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. Il comportamento verso gli associati e verso gli estranei deve rispettare i principi della corretta convivenza civile e deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Gli associati devono effettuare il versamento della quota associativa annuale, che in ogni caso non è restituibile, né divisibile, né trasmissibile.

Articolo 7
Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Garanti.
- L'Organo di controllo

7.2 Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata di tre anni.

Articolo 8
L'Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea degli associati è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, nel rispetto del voto singolo di cui all'art.2532, comma due del codice civile e del criterio delle pari opportunità . E' data facoltà a ciascun associato di farsi rappresentare in assemblea. Ogni associato potrà essere portatore di non più di due deleghe.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno in corso e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti;
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo e in merito alle convenzioni;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 19.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.

8.9 In seconda è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
8.11 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9
Elezione del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti tramite elezioni da indirsi entro 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio uscente.

Tutte le operazioni elettorali competono alla Commissione Elettorale che è composta da tre membri soci non candidati alle elezioni; essa è eletta dall'Assemblea ordinaria ed è anche suo compito predisporre il seggio elettorale.

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto o con votazione palese conformemente alle scelte dell'Assemblea.

Articolo 10
Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; l'Assemblea ne deve fissare il numero preventivamente. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
10.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce più volte l'anno su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o di almeno il dieci per cento degli associati con istanza motivata e scritta, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
10.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
10.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
- nominare le commissioni di lavoro

10.6 In caso di dimissioni/decesso di Consiglieri, subentrano i non eletti, andando secondo l'ordine di graduatoria, e la nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea degli associati; raggiunto il tetto di un terzo di cooptazioni il Consiglio decade e deve essere riconvocata l'Assemblea per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica e, in tal caso, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti.
10.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo non è compatibile con cariche elettive in Amministrazioni Locali, Enti pubblici, Asl, sindacali, politiche e con cariche direttive in aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione, con componenti dei direttivi di altre Associazioni con gli stessi scopi statutari e anche per i coniugi, ascendenti, discendenti e parenti fino al secondo grado , dei consiglieri in carica.

Articolo 11
Il Presidente

11.1 Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
11.2 Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
11.3 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
11.4 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
11.5 In caso di assenza, di impedimento temporaneo le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo in cui deve essere eletto il nuovo Presidente.

Articolo 12
Il Tesoriere

Il tesoriere è il responsabile dell'esecuzione delle delibere finanziarie dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e della programmazione preventiva sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i soci non eletti con specifica professionalità. Dura in carica tre anni e può essere rieletto e/o rinominato.

Articolo 13
Il Segretario

Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci ed ai verbali di assemblea. Coordina le attività organizzative dell'Associazione.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i soci non eletti con specifica professionalità. Dura in carica tre anni e può essere rieletto e/o rinominato.

Articolo 14
Collegio dei Revisori

14.1 L'Assemblea può nominare – al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo - un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Restano in carica per la durata di tre anni.
14.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
14.3 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 15
Collegio dei Garanti

15.1 L'Assemblea nomina un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
15.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 15 bis

Organo di controllo

L'organo di controllo è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.
L'Organo di controllo è composto da un membro eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è riconfermabile per una sola volta.
Deve essere un soggetto esterno e non appartenere all'Associazione, deve adempiere al Suo dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.
Deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c. e può essere revocato solo per giusta causa dall'Assemblea.

Articolo 16
Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione nonché di tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Articolo 17
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali degli Associati, intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili
- contributi degli associati
- erogazioni liberali degli associati e di terzi
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le elargizioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 18
Il Bilancio

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il Bilancio Preventivo, unitamente al programma per l'anno successivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di spettanza. Esso deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

18.3 Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile successivo all'esercizio, deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento.

18.4 Deve essere depositato presso la sede sociale, almeno trenta giorni prima della riunione per l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e deve essere a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

18.5 Gli avanzi di gestione, nonché i fondi e/o le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, agli associati - salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge - e saranno destinati al finanziamento di iniziative e attività istituzionali e/o sociali e/o progetti di solidarietà dell'Associazione, statutariamente previsti.

Articolo 19
- Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

19.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e i l voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda

convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché superiore al dieci per cento degli associati iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

19.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico nazionale di cui all'art. 45 c.1 del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dell'Associazione o in mancanza alla Fondazione Italia sociale

Articolo 20
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme nazionali e regionali in vigore. Eventuali modifiche imposte da organi istituzionali saranno accolte dal Consiglio Direttivo, adeguando lo Statuto, e presentate per la ratifica alla prima assemblea utile.

Bussero, 24 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Roberto Gironi

IL PRESIDENTE
Alessandro Salà

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 14/5/2019 al n° 1369 S. 3
con € ____ versati giusta quietanza cumulativa
del ____
il Coordinatore Front Office
Giovanni Schembari

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio territoriale di Gorgonzola

ANNOTAZIONE
Adeguamento Statuto approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Anziani di Bussero in data 24 aprile 2019, di cui si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 articolo 82 comma 3, essendo l'Associazione iscritta al Registro Provinciale e Regionale delle A.P.S. al n. 444.
Questo Statuto modifica quello approvato nella prima assemblea del 12 febbraio 1983, data di fondazione dell'Associazione Anziani Bussero,. Così definito è stato approvato dagli aderenti, all'unanimità, nella riunione assembleare ordinaria del 24 aprile 2019